



2024/1530

27.6.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 3/2024
del 2 febbraio 2024
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/1530]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione del 1° agosto 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I dell'accordo SEE, capo I, parte introduttiva, punto 2. La presente decisione non si applica quindi all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13w (Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il punto seguente:

"13x. **32022 R 1345**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione del 1° agosto 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale (GU L 202 del 2.8.2022, pag. 27).

Il presente atto non si applica all'Islanda."

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 febbraio 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 202 del 2.8.2022, pag. 27.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN
